

LA TRASMIGRAZIONE DEI DATI DAL REGISTRO
NAZIONALE DELLE APS - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
E CIRCOLI AFFILIATI ALLE APS NAZIONALI

1. *Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS ivi iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale di riferimento.*
2. *I dati delle APS aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.*
3. *Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, acquisisce per ciascun ente, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti le informazioni e i documenti mancanti, utilizzando il format previsto nell'allegato tecnico C. Ricevuta la documentazione, verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, è applicabile, per gli enti privi di personalità giuridica, l'art. 8, comma 5, lettera a).*
4. *Si applicano i commi da 4 a 10 dell'art. 31.*
5. *Il presente articolo non si applica agli enti i cui dati anagrafici sono già pervenuti al RUNTS ai sensi dell'art. 31 in quanto già iscritti anche ai registri regionali delle APS o delle ODV.*

MARIA NIVES IANNACCONE^{45*}

COMMENTO ALL'ARTICOLO 33

SOMMARIO: 1. La trasmigrazione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle APS nazionali.

1. La trasmigrazione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle APS nazionali

Questo articolo regola la iscrizione al RUNTS di quelle associazioni di promozione sociale che costituiscono le articolazioni territoriali e i circoli affiliati delle APS a carattere nazionale.

Il terzo comma dell'art. 7 della l. 7 febbraio 2000, n. 383, stabilisce infatti che, contestualmente alla iscrizione della APS a carattere nazionale nel relativo registro, vengano ivi automaticamente iscritti anche tutte le organizzazioni territoriali e circoli che ne facevano parte, i quali in tal modo potranno godere dei medesimi benefici connessi alla qualifica di associazione di promozione sociale, anche se non autonomamente iscritti nei relativi registri regionali o provinciali. La norma, ancora efficace sino all'operatività del RUNTS ai sensi dell'art. 102, comma 4, CTS, non chiede la perfetta autonomia giuridica di tali "organizzazioni minori" perché interessata piuttosto a inglobarle nella disciplina generale delle APS.

Tuttavia il decreto 14 novembre 2001, n. 471 (Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a norma dell'articolo 8 comma 1 della legge 7 dicembre 2000, n. 383) all'art. 5 chiariva che il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati si attua mediante certificazione del presidente nazionale attestante l'appartenenza di detti soggetti all'associazione nazionale stessa e la conformità dei loro statuti ai

* Notaio in Seregno (MB). Coordinatrice della Commissione Massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

requisiti di legge; è necessario inoltre allegare l'elenco dei soggetti affiliati con indicazione dei loro legali rappresentanti.

Appare pertanto necessario che tali organizzazioni minori siano dotate di una certa soggettività giuridica.

Si tratta quindi di enti che debbano avere forma associativa, che presentino caratteri di autonomia giuridica rispetto all'ente sovraordinato e che siano capaci di assumere la qualifica di APS. In proposito va ricordato che, pur non essendo sufficiente una semplice autonomia amministrativa e contabile, l'autonomia giuridica di un'associazione non richiede necessariamente un'indipendenza economica e questo in quanto il requisito del patrimonio è espressamente richiesto dal codice civile soltanto per le associazioni con personalità giuridica. Nel caso di associazioni non riconosciute invece il patrimonio può mancare e a questo sopperisce la illimitata e solidale responsabilità di coloro che agiscono in nome per conto dell'ente. Occorre pertanto che questi enti siano dotati di una propria assemblea che possa essere convocata dai loro stessi organi, con poteri di decidere in ordine alla propria governance, di modificare il proprio statuto ed anche di deliberare il proprio scioglimento.

Il decreto in commento vuole assicurare anche a ciascuna di tali organizzazioni l'iscrizione nel registro regionale o provinciale del RUNTS competente per sede, qualora non risulti già iscritta anche nei registri settoriali regionali e, come tale, oggetto della tras migrazione disciplinata dall'art. 31, decreto RUNTS. Il rischio è quello di tenere fuori dal nuovo registro gli enti, facenti parte delle associazioni nazionali, che non siano già iscritti al registro APS, e questo sia qualora l'ente superiore venisse iscritto al RUNTS come rete associativa, sia qualora non avesse le caratteristiche per assumere tale qualifica.

Pertanto l'ufficio tenuto alla gestione del registro nazionale APS, oltre agli adempimenti già esposti nel precedente art. 32, entro trenta giorni dall'inizio della operatività del RUNTS, dovrà comunicare a quest'ultimo registro i dati delle articolazioni territoriali o dei circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale che risultano iscritti nello stesso registro nazionale APS (ai sensi del citato terzo comma dell'art. 7, l. n.383) dal giorno precedente quello del termine indicato all'art. 30. Tra i dati da trasmettere deve essere presente

l'indicazione dell'associazione nazionale di riferimento. Anche in questo caso i dati di APS in corso di iscrizione o di cancellazione non vanno comunicati nel termine sopra indicato, ma successivamente, all'esito positivo del procedimento.

L'ufficio regionale del RUNTS competente per sede, nei 180 giorni successivi al ricevimento della documentazione, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla iscrizione, ed a tal fine potrà richiedere l'ulteriore documentazione mancante o direttamente all'ente oppure attraverso l'associazione nazionale di cui fa parte.

Si ripete quindi la procedura già esposta al precedente articolo 31 (commi dal 4 al 10) anche se viene esclusa l'applicazione del comma 11 che prevede la continuità dei diritti derivanti dalla "rispettiva qualifica" (in questo caso di APS) fino al perfezionamento dell'iscrizione o alla emanazione del provvedimento con cui la si nega. Sul punto si osserva come, dal momento che l'art. 7, l. n. 383/2000, espressamente allargava alle organizzazioni territoriali ed ai circoli affiliati i benefici connessi alla iscrizione nel registro nazionale dell'associazione sovraordinata, non si vede la ragione per non mantenere anche agli enti in oggetto il beneficio derivante dalla iscrizione. È quindi più logico ritenere che il richiamo ai commi dal 4 al 10 dell'art. 31 sia stato fatto al fine di confermare che la procedura della iscrizione era esattamente quella prevista per tutte le APS e che, una volta verificato che le articolazioni territoriali e i circoli, già iscritti nel registro nazionale, hanno tutte le caratteristiche di questa categoria di enti, non si è ritenuto necessario ripetere la continuità del godimento dei diritti derivanti da tale qualifica.